

Codice DB1202

D.D. 10 giugno 2010, n. 138

Ferrovia Torino Ceres. Comune di Mathi C.se. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., relativa al fabbricato distinto al C.T. del Comune al foglio 11, mapp. 665. Proprietaria sig.ra Caracchi Pinuccia.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, alla sig.ra Caracchi Pinuccia, in qualità di proprietaria, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., ai fini del rifacimento del manto di copertura con modifica della sagoma ed installazione di pannelli fotovoltaici, di un fabbricato distinto al C.T. del Comune di Mathi Cse al foglio 11, map. 665, posto ad una distanza di m 22,14 dalla più vicina rotaia (m 20,54 dal bordo della massicciata), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 15/03/2010;

di stabilire, ai sensi del D.P.R. 753/80, che gli alberi, presenti nel giardino, sul lato verso la ferrovia (nello specifico gen. betulla) non possono superare l'altezza di 4,00 metri rispetto al piano campagna (art. 52 D.P.R. 753/80), tale da poter recare danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti, demandando alla Società concessionaria della ferrovia, la vigilanza sull'osservanza di quanto sopra stabilito;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge sull'inquinamento acustico";

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente

Tommaso Turinetti